Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1012**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del secondo gruppo del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
teoria delle decisioni;
linguaggi formali e compilatori;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
metodi per il trattamento dell'informazione;
documentazione automatica;
teoria dell'informazione;
riconoscimento automatico delle forme;
istituzioni di meccanica superiore;
meccanica dei continui;
analisi numerica;
complementi di analisi numerica.

Art. 99 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

INDIRIZZO GENERALE

2° *gruppo*:

teorie quantistiche;
istituzioni di meccanica quantistica;
elettrodinamica.

Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico sono eliminati i seguenti insegnamenti:

chimica organica teorica;
chimica degli alti polimeri;
chimica dell'alimentazione.

Allo stesso elenco, sempre per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica chimica;
chimica fisica biologica;
chimica tossicologica;
chimica ambientale;
chimica organica industriale;
chimica macromolecolare;
fitochimica;
chimica organica superiore.

All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica chimica;
chimica fisica biologica;
chimica tossicologica;
chimica ambientale;
teoria degli elettroliti;
spettroscopia a radio frequenze;
analisi chimica applicata;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia delle acque;
chimica fisica industriale;
chimica fisica dei polimeri;
catalisi;
termodinamica di processi irreversibili.

Art. 111 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

spettroscopia molecolare;
storia della chimica;
chimica bromatologica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica fisica dello stato solido;
chimica fisica tecnica;
metodi fisici in chimica organica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
chimica e tecnologia della catalisi;
catalisi;
chimica fisica dei polimeri.

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica delle scienze geologiche;
mineralogia sistematica;

esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
chimica delle sostanze organiche naturali;
entomologia;
protozoologia.

Il secondo comma dell'art. 124, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 124, secondo comma: « Al termine del secondo anno di corso lo studente, per essere ammesso al terzo anno di corso presso una qualunque facoltà di ingegneria e politecnico, dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame obbligatorio (sul piano nazionale o della facoltà), relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso ».

Art. 125 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

bioclimatologia;
biochimica cellulare;
biochimica vegetale;
biologia delle popolazioni umane;
conservazione della natura e delle sue risorse;
genetica molecolare;
laboratorio di tecniche fisiologiche;
protozoologia.

Il secondo comma dell'art. 126 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 126, secondo comma: « L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento, nel primo dei quali viene trattata la parte generale, nel secondo la parte sistematica ».

I commi secondo e terzo dell'art. 127 sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 127:

secondo comma: « La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea »;

terzo comma: « Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze biologiche lo studente a meno di aver presentato un piano di studi approvato dal C.C.L., deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari ».

Il primo comma dell'art. 128 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 128, primo comma: « L'esame di laurea comprende l'esposizione della tesi di laurea ed una discussione dei risultati conseguiti atta a dimostrare la preparazione culturale del candidato in ottemperanza all'art. 18 del presente statuto ».

Art. 130 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi i seguenti insegnamenti:

chimica organica;
analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
etnologia;
cristallografia strutturale;
genetica evoluzionistica.

Allo stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

geologia matematica;
meccanica delle rocce;
paleobotanica;
termodinamica.

Gli articoli 131, 132, 133, secondo comma, 134, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 131. — L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di fisica sperimentale primo anno.

L'esame di fisica sperimentale primo anno deve precedere l'esame di fisica sperimentale secondo anno.

L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di mineralogia.

L'esame di mineralogia deve precedere l'esame di petrografia.

Sono obbligatori due anni di internato al terzo e al quarto anno.

Annualmente la facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, indicherà i corsi complementari che saranno attivati nell'anno accademico, in conformità con i disposti dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 132. — A meno di aver presentato un piano di studi autonomo, approvato dal consiglio di corso di laurea, lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 133. — Per essere ammesso al'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche, da sostenersi davanti ad una commissione nominata dal preside. L'esito di tale colloquio, però, non ha carattere preclusivo.

Art. 134. — L'esame di laurea comprende:

1) la discussione orale della tesi di laurea;

2) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della facoltà, diverse fra di loro e da quelle formate oggetto della tesi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 324

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 1984.

Prestazioni speciali (o opzionali) da rete connesse al servizio telex.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che detta norme in materia di tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1982, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 31 agosto 1982, con il quale è stato approvato il piano regolatore telegrafico nazionale;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 21 febbraio 1981, con il quale sono state determinate le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1984, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio telex, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1984;

Riconosciuta l'esigenza di migliorare la qualità del servizio telex, offrendo all'utenza prestazioni speciali (o opzionali);

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli utenti ammessi al servizio telex, che intendono avvalersi delle prestazioni speciali (o opzionali) da rete indicate nel successivo art. 2, debbono presentare domanda in carta legale al circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio della sede di utente.

Art. 2.

Il canone annuo di uso e manutenzione in vigore per il servizio telex è maggiorato:

del 5% per la prestazione « chiamata diretta »;

del 10% per la prestazione « telex circolare » e « telex differito »;

del 2,5% per la prestazione « selezione abbreviata da rete ad una cifra » con un massimo di otto numeri (tale maggiorazione è dovuta solo per l'utenza equipaggiata con telestampante dotata del dispositivo di selezione abbreviata);

del 5% per la prestazione « selezione abbreviata da rete a due cifre ».

Le tariffe in vigore per il servizio telex sono maggiorate del 10% per ogni destinazione della prestazione « telex differito ».

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1985
Registro n. 3 Poste, foglio n. 381

(700)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1985.

Determinazione del tasso di interesse per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'estero in ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di beni e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenendo anche conto della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della citata legge n. 227, il quale, così come modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la determinazione, ai sensi dei succitati articoli 18 e 24 della legge n. 227, delle condizioni, delle modalità e

dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 18 settembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto ad introdurre l'ECU tra le valute di conto valutario;

Ritenuta l'esigenza di fissare un tasso di interesse di riferimento da assumere a base dell'intervento del Mediocredito centrale per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta in ECU, in attesa che sia determinato dalla Comunità economica europea il tasso di riferimento commerciale per tale valuta;

Considerato che la determinazione del suddetto tasso di interesse di riferimento è effettuata in relazione:

a) al rendimento medio ponderato sul mercato secondario dei titoli emessi da organismi comunitari ed enti sovrani;

b) al margine di copertura per l'intermediazione creditizia;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I tassi di interesse di riferimento da assumere a base ai fini dell'intervento del Mediocredito centrale per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'estero in ECU, sono determinati, per il bimestre 15 gennaio-14 marzo 1985, nelle seguenti misure:

9,35% annuo per le operazioni di durata sino a cinque anni;

9,85% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

Art. 2.

I tassi di riferimento di cui al precedente articolo si modificheranno con periodicità bimestrale, in relazione al variare del rendimento medio ponderato sul mercato secondario dei titoli di cui alle premesse. Detto rendimento è pari alla media aritmetica ponderata dei rendimenti sul mercato secondario dei cennati titoli, rilevati dalla Banca d'Italia nei primi cinque giorni lavorativi del mese in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del successivo comma.

La variazione o la conferma del rendimento medio ponderato dei titoli di cui al precedente comma sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sette giorni prima dell'inizio del bimestre successivo di applicazione e sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo decreto del Ministro del tesoro nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'intervento agevolato del Mediocredito centrale è effettuato in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta ritenuto congruo dallo stesso Mediocredito centrale, maggiorato della commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per le operazioni effettuate con raccolta sull'estero ed il tasso contrattuale che non potrà essere inferiore alla misura del tasso di interesse di riferimento indicato al precedente art. 1, aumentato di 0,20 punti percentuali.

Art. 4.

Le misure dei tassi di interesse di riferimento, come determinate a termini dei precedenti articoli, non pregiudicano la possibilità di applicare tassi di interesse agevolati inferiori previsti dalla matrice consensus.

Art. 5.

Il presente decreto resterà in vigore sino alla determinazione del tasso di interesse commerciale di riferimento per l'ECU da parte della Comunità economica europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 160

(741)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1985.

Modificazione alla denominazione ed alla struttura della commissione tecnica governativa per le industrie degli oli minerali, i grassi, i colori e le vernici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1930, con il quale è stata istituita presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano, la commissione tecnica governativa per le industrie degli oli minerali, i grassi, i colori e le vernici;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1957, 29 settembre 1977, 25 novembre 1981, con i quali detta commissione è stata successivamente modificata, nella struttura e nei compiti;

Ritenuto necessario inserire i prodotti cosmetici e d'igiene personale;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1981 è così modificata: « Commissione tecnica per le industrie degli oli vegetali, grassi vegetali ed animali, delle proteine vege-

tali, degli oli minerali, dei colori e vernici, dei detergenti e tensioattivi, dei prodotti cosmetici e d'igiene personale ».

Art. 2.

La commissione si articola nelle sottocommissioni istituite con il sopra menzionato decreto ministeriale 25 novembre 1981, alle quali si aggiunge quella per i prodotti cosmetici e d'igiene personale.

La loro composizione risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1981, non espressamente modificate dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

SOTTOCOMMISSIONI

Composizione della sottocommissione oli vegetali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
due rappresentanti dei commercianti;
cinque rappresentanti industriali;
un esperto in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione grassi vegetali ed animali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
un esperto in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione proteine vegetali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
tre rappresentanti industriali;
un esperto in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione oli minerali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
due esperti in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione colori e vernici:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dei commercianti;
due rappresentanti industriali;
un esperto in chimica analitica e merceologica.

Composizione della sottocommissione detergenti e tensioattivi:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
quattro rappresentanti dell'industria;
un esperto in chimica analitica e merceologica.

Composizione della sottocommissione prodotti cosmetici e prodotti igiene personale:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
quattro rappresentanti industriali;
un rappresentante dei commercianti;
un esperto in chimica analitica e merceologica.

(639)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1013.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Imperia ad acquistare un immobile.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Imperia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.000.000, due piccole superfici ubicate nel comune censuario di Porto Maurizio e precisamente l'appezzamento di terreno descritto al catasto, partita 2645, foglio n. 4, mappale n. 739 della superficie di mq 25 e la metà della superficie occupata dallo scalone e metà della stradicciola che insistono sul mappale n. 1066, lungo i confini con i mappali n. 796 e numero 739, di proprietà della signorina Luisa Luzzatti come da atto preliminare di compravendita 10 dicembre 1981, registrato ad Imperia in data 16 dicembre 1981 al n. 2415, per rendere più funzionale l'adiacente sede camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 388

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

Il 23 gennaio 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 755 del 18 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984, ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia relativo al secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha rinnovato la riserva già formulata al momento della firma, il 23 aprile 1980, e qui di seguito riportata:

« Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son titre III. ».

Conformemente all'art. 6, paragrafo 3, la convenzione entrera in vigore per l'Italia in data 23 aprile 1985.

(640)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lastebasse e Messina

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1984, n. 221, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di Lastebasse (Vicenza), ubicato in località Bastiana 7 e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla sez. *A*, foglio 1°, mappale 808, della superficie di mq 163.

Con decreto interministeriale 21 dicembre 1984, n. 220, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito munizioni Monte dei Centri » ubicato a Messina in località Salice, riportato in catasto alla partita 9954 e 40702, foglio di mappa n. 67, particella A, 735 e 736, e foglio di mappa n. 51, particella 372, di una superficie complessiva di mq 35.270.

(542)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 316.113.162, dovuto dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino al 4 giugno 1985.

L'intendenza di finanza di Verona nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(648)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta « Retificio 3 Emme » di Orioli Giovanni, in Appignano

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.873.000, dovuto dalla ditta « Retificio 3 Emme », di Orioli Giovanni, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(649)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 novembre 1984: « Aggiornamento delle tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 355 del 28 dicembre 1984).

Nell'allegato *D* al decreto ministeriale citato in epigrafe, al punto *1*), l'inciso « *fatta eccezione per quanto disposto ai* punti 1), 5), *21) e 30)* della tabella 4 della Farmacopea ufficiale », deve intendersi rettificato in: « fatta eccezione per quanto disposto ai punti 1), 5), *22), 23) e 32)* della tabella 4 della Farmacopea ufficiale ».

(676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 gennaio 1985 ha autorizzato la società « Security - Società fiduciaria e di revisione - S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 gennaio 1985 ha autorizzato la società « Revitzanini S.r.l. - Società italiana di organizzazione e revisione aziendale », in Vicenza, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 gennaio 1985 ha autorizzato la società « So.C.Re.A. - Società di certificazione e revisione aretusea S.r.l. », in Siracusa, ad esercitare attività di revisione.

(646)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1984: « Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Domogas ed Estigas sarda, in amministrazione straordinaria ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 27 del 1° febbraio 1985).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe deve intendersi omessa ogni menzione della Domogas S.p.a., inserita per errore.

Per tale società è stata infatti disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 febbraio 1984.

(775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1982,800	1982,800	1982,90	1982,800	1983,05	1983,05	1983,300	1982,800	1982,800	1982,80
Marco germanico	614,900	614,900	615 —	614,900	614,80	614,85	614,810	614,900	614,900	614,90
Franco francese	201,430	201,430	202 —	201,430	201,35	201,45	201,480	201,430	201,430	201,43
Fiorino olandese	543,360	543,360	543,60	543,360	543,25	543,23	543,100	543,360	543,360	543,36
Franco belga	30,717	30,717	30,73	30,717	30,65	30,72	30,728	30,717	30,717	30,71
Lira sterlina	2204,700	2204,700	2208 —	2204,700	2204,50	2205,35	2206 —	2204,700	2204,700	2204,70
Lira irlandese	1913,750	1913,750	1915 —	1913,750	1916,70	1912,87	1912 —	1913,750	1913,750	—
Corona danese	172,290	172,290	172,40	172,290	172,25	172,29	172,300	172,290	172,290	172,29
Dracma	15,110	15,110	15,10	15,110	—	—	15,100	15,110	15,110	—
E.C.U.	1367,900	1367,900	1370,25	1367,900	1367,85	1367,80	1367,700	1367,900	1367,900	1367,90
Dollaro canadese	1486 —	1486 —	1486 —	1486 —	1485,75	1485,87	1485,750	1486 —	1486 —	1486 —
Yen giapponese	7,637	7,637	7,65	7,637	7,62	7,63	7,637	7,637	7,637	7,63
Franco svizzero	725,010	725,010	725,30	725,010	725 —	724,91	724,820	725,010	725,010	725,01
Scellino austriaco	87,510	87,510	87,60	87,510	87,50	87,52	87,537	87,510	87,510	87,51
Corona norvegese	213,450	213,450	213,50	213,450	213,40	213,43	213,420	213,450	213,450	213,45
Corona svedese	215,980	215,980	216,10	215,980	215,90	215,98	215,990	215,980	215,980	215,98
FIM	294,450	294,450	294,50	294,450	294,40	294,47	294,500	294,450	294,450	—
Escudo portoghese	10,700	10,700	10,98	10,700	10,80	10,70	10,700	10,700	10,700	10,70
Peseta spagnola	11,129	11,129	11,14	11,129	11,15	11,12	11,130	11,129	11,129	11,12

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1983,050
Marco germanico	614,855
Franco francese	201,455
Fiorino olandese	543,230
Franco belga	30,722
Lira sterlina	2205,350
Lira irlandese	1912,875
Corona danese	172,295
Dracma	15,105
E.C.U.	1367,800
Dollaro canadese	1485,875
Yen giapponese	7,637
Franco svizzero	724,915
Scellino austriaco	87,523
Corona norvegese	213,435
Corona svedese	215,985
FIM	294,475
Escudo portoghese	10,700
Peseta spagnola	11,129

Media dei titoli del 6 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,050
» 6 % » » 1971-86	92,250
» 6 % » » 1972-87	94 —
» 9 % » » 1975-90	90,450
» 9 % » » 1976-91	88,450
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,100
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,800
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	100,125
» » » » 1- 5-1983/85	100,500
» » » » 1- 6-1983/85	101,250
» » » » 1- 1-1982/86	102,850
» » » » 1- 3-1982/86	102,925
» » » » 1- 5-1982/86	104,300
» » » » 1- 6-1982/86	103,900
» » » » 1- 7-1982/86	102,950
» » » » 1- 8-1982/86	103,900
» » » » 1- 9-1982/86	102,850
» » » » 1-10-1982/86	102,650
» » » » 1-11-1982/86	102,850
» » » » 1-12-1982/86	103,550
» » » » 1- 7-1983/86	102,100
» » » » 1- 8-1983/86	101,875
» » » » 1- 9-1983/86	101,650
» » » » 1-10-1983/86	102,100
» » » » 1- 1-1983/87	103,350
» » » » 1- 2-1983/87	104,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,450
» » » » 1- 4-1983/87	102,625
» » » » 1- 5-1983/87	102,875
» » » » 1- 6-1983/87	103,925
» » » » 1-11-1983/87	102,350
» » » » 1-12-1983/87	102,850
» » » » 1- 7-1983/88	103,300
» » » » 1- 8-1983/88	103,500
» » » » 1- 9-1983/88	103,975
» » » » 1-10-1983/88	103,100
» » » » 1-11-1983/88	103,925
» » » » 1- 1-1984/88	102,250
» » » » 1- 2-1984/88	102,900
» » » » 1- 3-1984/88	101,675
» » » » 1- 4-1984/88	101,850
» » » » 1- 5-1984/88	101,850
» » » » 1- 6-1984/88	102,350
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104,425
» » » » 1- 3-1984/91	102,275
» » » » 1- 4-1984/91	102,275
» » » » 1- 5-1984/91	102,600
» » » » 1- 6-1984/91	102,575
» » » » 1- 7-1984/91	101,825
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » » 16 % 1- 1-1986	102,250
» » » 14 % 1- 4-1986	101,150
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,600
» » » » 1983/90 11,50 %	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantuno giorni e con scadenza il 14 agosto 1985.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 5 febbraio 1985 relativo all'emissione dei B.O.T. con durata centottantuno giorni fissata per il 14 febbraio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 94,00 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(774)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore modifica alle ordinanze n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, n. 231/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984 e n. 396/FPC/ZA del 31 ottobre 1984. (Ordinanza n. 480/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 e n. 54/FPC del 7 novembre 1983, con le quali veniva disposta la realizzazione a Pozzuoli, località « Monte Ruscello », di circa 4.600 alloggi, per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari puteolani sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del bradisismo dell'area flegrea, con onere a carico del « Fondo della protezione civile »;

Vista l'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984 che ha istituito il « Comitato tecnico amministrativo » per l'assegnazione degli alloggi in Pozzuoli di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa elaborazione di un apposito testo di norme dirette allo scopo;

Viste le successive ordinanze n. 231/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984 e n. 396/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 concernenti modifiche ed integrazioni alla cennata ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984;

Vista la nota n. 3763/229 del 12 gennaio 1985, con la quale la legione della Guardia di finanza di Napoli comunica la sostituzione del tenente colonnello Raffaele Belluscio, designato quale membro del comitato in questione, con il tenente colonnello Francesco Fiore;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il tenente colonnello Francesco Fiore è nominato componente del comitato tecnico amministrativo indicato in premessa in sostituzione del tenente colonnello Raffaele Belluscio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(703)

Misure dirette ad accelerare gli interventi di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 481/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Vista l'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Vista l'ordinanza n. 389/FPC/ZA del 31 ottobre 1984;

Vista l'ordinanza n. 456/FPC/ZA del 9 gennaio 1985;

Vista la nota n. 9455/202 del 3 gennaio 1985 della prefettura di Catania;

Considerato che il sindaco del comune di Zafferana Etnea ha rappresentato, nelle vie brevi, la necessità di completare la disciplina diretta ad accelerare gli interventi di riattazione e ricostruzione delle opere degli edifici danneggiati dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1985, indicato nell'articolo unico dell'ordinanza n. 456/FPC/ZA del 9 gennaio 1985, limitatamente agli interventi di riattazione nel comune di Zafferana Etnea, è prorogato al 31 marzo 1985.

Art. 2.

La disciplina di cui all'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernente interventi nel settore agricolo, così come modificata dall'ordinanza n. 357/FPC/ZA del 2 ottobre 1984, è estesa al comune di Zafferana Etnea. Il termine per la presentazione delle domande per fruire dei benefici di cui alla medesima ordinanza indicato nella lettera *b)* dell'art. 4, nonché quello indicato nella lettera *b)* dell'art. 5, sono stabiliti in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; correlativamente il termine del 31 marzo 1985, stabilito per la presentazione della documentazione integrativa della domanda, è differito al 30 giugno 1985.

Art. 3.

Per far fronte agli interventi di assistenza e pronto soccorso, il fondo posto a disposizione del prefetto di Catania con l'ordinanza n. 389/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 è integrato di 1.000 milioni di lire.

Art. 4.

Il comune di Zafferana Etnea, per le maggiori esigenze tecniche connesse alla più celere definizione dell'attività di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a potenziare l'ufficio tecnico comunale mediante il convenzionamento con un ingegnere, un architetto ed un geometra per la durata massima di cinque mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(704)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Integrazioni alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi del 10 gennaio 1985. (Provvedimento n. 3/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni ammi-

nistrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 857;

Viste le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 10 gennaio 1985;

Ritenuto di dover prevedere, per i prezzi al consumo del latte alimentare e per le tariffe idriche, in presenza di situazioni locali di carattere eccezionale, la possibilità di derogare ai limiti indicati dalle soprarichiamate direttive;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi, emanate in data 10 gennaio 1985, sono integrate come segue:

In presenza di situazioni locali di carattere eccezionale i comitati provinciali prezzi, relativamente ai prezzi al consumo del latte alimentare ed alle tariffe idriche, possono derogare ai limiti indicati nelle soprarichiamate direttive, previa acquisizione del preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovrà anche valutare la compatibilità della deroga con gli obiettivi previsti dal citato art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 857.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(761)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 25 gennaio 1985, n. 247, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) « Il Nido Quarto - Soc. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 31 agosto 1977 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

2) « Pizeta - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Udine, costituita il 20 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Luigi-Nicola Pensato di Udine.

(708)

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Madonna della Guardia di Ceranesi

Con deliberazione della giunta regionale n. 7249 del 27 dicembre 1984 la società Fonti Madonna della Guardia S.p.a., in Ceranesi (Genova), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Madonna della Guardia di Ceranesi (Genova), che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici, stimola la digestione ».

(656)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia e dei grossi vasi . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centosettesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centottesimo e centonovesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica generale . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quarta clinica chirurgica generale, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centosettesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centottesimo e centonovesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(729)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di biologia agraria, facoltà di agraria, via S. Camillo de Lellis (ex località Riello) secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 febbraio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 28 febbraio 1985, ore 9.

(766)

Avviso di rettifica all'avviso di pubblico concorso, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla quinta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica con profilo professionale di operatore tecnico presso l'Università degli studi di Brescia. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1985).

Nell'avviso riguardante il concorso relativo a cinque posti di operatore tecnico (quinta qualifica funzionale) — area funzionale tecnico-scientifica — presso l'unità operativa predipartimentale « ingegneria meccanica » dell'Università degli studi di Brescia, pubblicato alla pagina 609 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dove è scritto: « unità operativa predipartimentale *ingegneria meccanica*... », deve leggersi: « unità operativa predipartimentale *automazione industriale* ».

(781)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio.

E' indetto un concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, così ripartiti:

un posto riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

un posto riservato ad archivisti di Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936 e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 Roma.

(739)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1984, n. **50**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, recante norme in materia di agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, come modificato dalla legge regionale 30 aprile 1984, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici locali così come definiti dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le predette agevolazioni sono accordate a favore degli anziani in condizioni di bisogno in quanto titolari di pensioni di importo limitato e privi di altri redditi.

La presente legge disciplina altresì le modalità di rimborso alle aziende di trasporto dei minori ricavi conseguenti all'applicazione delle agevolazioni ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale di previsione, specifica i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 e stabilisce le modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie ».

Art. 3.

L'integrazione tariffaria a copertura dei minori ricavi di cui all'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, è elevata da lire 50 a lire 250 a corsa nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale di previsione per il 1984. Le aziende di trasporto debbono ottemperare agli adempimenti previsti dal predetto art. 4 entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 novembre 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. **51**.

Interventi per la realizzazione ed il miglioramento delle strutture fondiarie aziendali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

La presente legge regionale disciplina la concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole così come individuate dalla deliberazione del consiglio regionale n. 141 del

28 dicembre 1983 a favore delle iniziative dirette alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture fondiarie aziendali di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle iniziative indicate all'art. 3, secondo comma, n. 3 della medesima legge.

Gli interventi disciplinari dalla presente legge rientrano nelle funzioni di cui all'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, delegate alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni

Art. 2.

Contributi in conto capitale

In alternativa al concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente articolo può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento nei territori classificati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 273/1975.

I contributi non possono, comunque, essere superiori a quelli equivalenti all'attualizzazione del concorso negli interessi previsti dalla vigente normativa.

Fermo restando il limite di cui al comma precedente, la giunta regionale può variare la misura massima dei contributi indicata al primo comma.

Art. 3.

Concessione del contributo

Gli enti delegati di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, provvedono alla concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla data della notifica della deliberazione del riparto dei fondi di cui alla presente legge.

Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'opera o l'acquisto deve essere effettuato. Tale termine deve essere rapportato strettamente alla consistenza delle opere o alle caratteristiche dell'acquisto, e, comunque, non può essere superiore ad un anno. In casi eccezionali può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ad un anno.

In caso di inosservanza dei termini indicati al comma precedente il contributo è revocato.

Art. 4.

Corresponsione di acconti

Il beneficiario del contributo in conto capitale di cui alla presente legge può richiedere la corresponsione di un acconto, previa presentazione di documentazione idonea a comprovare l'entità delle opere o degli acquisti già effettuati.

Tale acconto è concesso nella misura massima della metà dell'importo delle opere o degli acquisti effettuati e, comunque, non puo superare il 75 per cento del contributo concesso.

Art. 5.

Non cumulabilità

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze concesse, per gli stessi scopi, da altri enti pubblici.

Art. 6.

Fabbricati rurali

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge e quelli in conto interessi previsti da altre norme vigenti per la costruzione, l'ampliamento o il rifacimento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti possono essere concessi soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'art. 16, quarto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 48, primo comma, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La spesa ammissibile ai benefici di cui al comma precedente non può superare i 50 milioni di lire.

Gli enti delegati non possono destinare per i fini del presente articolo una somma superiore al 20 per cento dei fondi annualmente loro assegnati per il miglioramento delle strutture.

Art. 7.

Priorità - Norma transitoria

Nella concessione dei contributi hanno priorità le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, intese ad ottenere il concorso negli interssi sui mutui di miglioramento e per le quali gli interessati chiedono di ottenere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in alternativa, il contributo in conto capitale.

Entro lo stesso termine devono essere presentate le nuove domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla presente legge. Tali domande devono essere corredate dalla documentazione stabilita dalle norme vigenti per la concessione del concorso negli interessi per i mutui di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 984/1977, i limiti di impegno, autorizzati sugli stanziamenti recati per l'anno 1978, per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assunti per cinque annualità a carico della Regione e sono posti a carico del bilancio dello Stato per le annualità successive.

L'onere a carico del bilancio dello Stato ammonta a lire 806.330.000 per l'anno 1984, e per gli anni successivi verrà determinato con legge di bilancio.

Per i limiti d'impegno autorizzati sugli stanziamenti recati dalla legge n. 984/1977 per gli anni successivi al 1978 l'onere a carico del bilancio dello Stato verrà determinato con legge di bilancio.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1984:

a) nello stato di previsione dell'entrata è istituito il capitolo 1451 « Fondi assegnati dallo Stato per il pagamento di limiti di impegno ai sensi dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 » con la previsione di L. 806.330.000 in termini di competenza e di cassa;

b) nello stato di previsione della spesa:

prelevamento di L. 4.500.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo »;

riduzione di L. 360.500.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 6570 « Intervento integrativo regionale in conto capitale per l'esecuzione di opere di approvvigionamento idrico potabile, strade interpoderali ed elettrificazione rurale, previste dal regolamento (CEE) n. 1760/1978 finanziato con fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 »;

riduzione di L. 689.500.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 7185 « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di strutture, autorizzati a partire dall'anno 1972 »;

riduzione di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 7187 « Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di strutture »;

riduzione di L. 1.009.790.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 7162 « Contributo per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento di strutture aziendali ed interaziendali finanziato con fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 — vecchi limiti di impegno »;

istituzione del cap. 7163 « Contributo per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento di strutture aziendali ed interaziendali finanziato con fondi a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 » con lo stanziamento di L. 806.330.000 in termini di competenza e di cassa;

istituzione del cap. 7170 « Contributi in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle strutture fondiarie aziendali » con lo stanziamento di L. 5.339.500.000 in termini di competenza e di L. 839.500.000 in termini di cassa;

istituzione del cap. 7171 « Contributi in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle strutture fondiarie aziendali finanziato con fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 » con lo stanziamento di L. 1.370.290.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 novembre 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. **52.**
Delega alle province delle funzioni regionali relative alle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Delega alle province

Sono delegate alle province le funzioni amministrative, svolte dalla Regione attraverso i propri uffici del genio civile, in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli atti emanati dalle province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.

La Regione e le province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utili allo svolgimento delle relative funzioni.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti dalla giunta regionale fra le province secondo i seguenti criteri:

a) 30 per cento in parti eguali fra le province delegate;

b) 50 per cento in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascuna provincia;

c) 20 per cento in proporzione al numero dei comuni facenti parte della provincia.

Art. 2.
Disposizioni particolari per le zone sismiche

Per le opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica da realizzarsi nelle zone sismiche, la denuncia di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, è valida anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché sia presentata direttamente, sia sottoscritta anche dal costruttore e la relazione di progetto contenga quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, lettera *b*) della citata legge n. 1086/1971.

Art. 3.
Disposizioni particolari per gli abitati da consolidare

Restano fermi gli adempimenti previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare la preventiva autorizzazione del competente ufficio del genio civile della Regione, di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 4.
Utilizzazione del personale della Regione da parte degli enti delegati

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, le province possono avvalersi del personale degli uffici del genio civile secondo le modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale previa intesa con gli enti interessati.

Art. 5.
Norma transitoria

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione gli uffici del genio civile provvederanno alla consegna alle province della documentazione relativa sia alle opere già denunciate ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e ancora in corso di esecuzione, sia a quelle già collaudate.

Art. 6.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 60.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 0590 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di disciplina per le opere in conglomerato cementizio », con lo stanziamento di L. 60.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 7.
Entrata in vigore

Salvo quanto previsto all'art. 5, la presente legge regionale entra in vigore il novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 novembre 1984

MAGNANI

(327)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è *in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *Supplementi ordinari*		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227